

**SCHEMA TECNICA**  
**LEGGE REGIONALE 2008, N. 19**

**Norme per la riduzione del rischio sismico**

La legge in esame, contiene il completo riordino delle funzioni regionali e locali relativamente alla materia sismica, perseguendo l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni che troverà applicazione trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge.

Il titolo II, intitolato funzioni in materia sismica, conferma in capo ai Comuni le funzioni in materia già precedentemente delegate dall'articolo 149 della legge regionale n. 3 del 1999. Prevede che i Comuni esercitino le funzioni loro delegate avvalendosi delle strutture tecniche regionali salvo che intendano esercitare tali funzioni autonomamente. Se il conferimento stabile è già avvenuto, si limiteranno a comunicare la volontà di proseguire in tal senso, diversamente, dovranno adottare e trasmettere alla regione un apposito atto contenente i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che intendono assumere tra cui, fondamentale, la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché tempi e modalità di attuazione. Sarà comunque sempre la giunta regionale a definire gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia, con particolare riferimento alla dimensione demografica del comune, alle caratteristiche della struttura tecnica e alla dotazione del personale. La Giunta, inoltre, ha il compito di monitorare gli impegni assunti dai comuni singoli o associati, ed è prevista l'assunzione di provvedimenti sostitutivi da parte delle strutture tecniche regionali, nel caso di persistente inerzia. In ogni caso, l'avvalimento dovrà operare per un periodo non inferiore a dieci anni.

Gli articoli 4 e 5, dispongono sulle funzioni rispettivamente in capo alla regione e alle province. Si sottolinea in particolare l'istituzione di un comitato regionale per la riduzione del rischio sismico con funzioni consultive, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico- operativa tra soggetti pubblici e privati.

Per quanto invece concerne i compiti della provincia, è previsto che essa esprima il parere sul piano strutturale comunale (PSC), sul piano operativo

comunale (POC), sul piano urbanistico attuativo, nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PGR relativamente alla compatibilità delle previsioni in essi contenute con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Il titolo III valorizza gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in quanto attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, concorrono alla riduzione del rischio sismico. Inoltre, indirizzano i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere, secondo criteri di prevenzione e mitigazione di tale rischio.

Le disposizioni del titolo IV, che entreranno in vigore decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano invece i procedimenti relativi all'attività costruttiva nelle aree sismiche. In particolare, l'articolo 9 ne individua l'ambito di applicazione stabilendo che le disposizioni di tale titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità. L'articolo 10 effettua il coordinamento tra la disciplina dei titoli abilitativi edilizi e quella relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica e al deposito del progetto strutturale. L'articolo 11 specifica in quali casi l'avvio e la realizzazione di lavori sia subordinata al rilascio di autorizzazione sismica mentre l'articolo 12 disciplina il procedimento per il suo rilascio. L'ufficio competente a ricevere l'istanza è lo sportello unico per l'edilizia del comune competente. Diverso invece, il procedimento previsto per i comuni classificati a bassa sismicità e il cui iter è disciplinato all'articolo 13 della legge in esame.

L'articolo 18 in materia di vigilanza, specifica che i pubblici ufficiali incaricati, devono segnalare le violazioni della normativa antisismica all'autorità giudiziaria provvedendo altresì alla comunicazione delle violazioni accertate allo sportello unico per l'edilizia. Il successivo articolo 19 prevede, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, il collaudo statico e precisa che il collaudatore deve essere un professionista abilitato diverso dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegato al costruttore.

Infine, il titolo V disciplina il regime sanzionatorio mentre il titolo VI detta le disposizioni finali.